



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
SEZIONE CIVILE

La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:

Silvia Rita Fabrizio

Alberto Iachini Bellisarii

Francesco Filocamo

Presidente

Consigliere relatore

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado avente n. 915/2016, cui è riunita la 967/2016, assunta in decisione il 9.3.2022 e vertente tra

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE (C.F. 06340981007)

AGENZIA DEL DEMANIO -FILIALE ABRUZZO e MOLISE SEDE DI PESCARA (C.F. 06340981007)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.F. 97439910585)

CAPITANERIA DI PORTO – DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA (C.F. 80008210686), tutti assistiti e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato dell'Aquila e domiciliati in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo 65/a;

-appellanti nel procedimento R.G.915/2026 e appellati nel proc. riunito R.G. 967/2016-

Soc. LA PLAYA di Lemme Lorenzo e C. S.a.s., con sede in Pescara, Piazza Le Laudi n. 2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Foglietti e Claudio Angelone (C.F.), elettivamente domiciliati in L'Aquila, Piazza S. Giusta, 5 ;

-appellata-

COMUNE DI PESCARA (C.F. e P.I.V.A. 00124600685), assistito e difeso dall'Avv. DE FLAVIIS MARCO (C.F. DFLMRC70B287I33H), elettivamente domiciliato nella Casa Comunale-Avvocatura in Pescara, Piazza Italia, 1;

-appellante nel procedimento 967/2016 e appellato nel procedimento R.G.915/2016-

nonché

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in L'Aquila, Palazzo Silone, Via Leonardo da Vinci n. 6, contumace in primo grado;

-appellata non costituita-

Avverso



la sentenza n. 347/2016 depositata l'11.4.2016 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n.136/2010 , avente ad oggetto contenzioso relativo a beni demaniali.

CONCLUSIONI

Per AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE/ AGENZIA DEL DEMANIO -FILIALE ABRUZZO e MOLISE SEDE DI PESCARA / MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI/ CAPITANERIA DI PORTO – DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA

“In via preliminare: in integrale riforma della impugnata sentenza n. 347 del 11 aprile 2016 nel giudizio recante R.G. n. 136/10 del Tribunale di L'Aquila, dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, rigettarsi le domande tutte proposte in primo grado dalla soc. LA PLAYA Di Lemme Lorenzo & C. nei confronti del Agenzia del demanio, dell'Agenzia del demanio – Direzione regionale Abruzzo e Molise, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto – Direzione marittima di Pescara, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Per l'effetto:

a) dichiarare l'incameramento allo stato dei manufatti di cui al testimoniale di stato del 1982, anche per effetto della sentenza n. 1345/88 del Consiglio di Stato, e che le opere aggiuntive ad esso, di cui al verbale di sopralluogo del 6.2.2008 e del 13.5.2008 ed alla nota dell'11.11.2008 dell'Agenzia del Demanio, in quanto inamovibili risultano incamerate allo Stato alla scadenza della concessione demaniale prodottasi in data 31.12.2007;

b) Dichiarare la correttezza dei canoni come determinati dalle amministrazioni convenute in primo grado e quindi l'obbligo della appellata soc. La Playa di Lemme Lorenzo&C. sas di corrispondere le maggiorazioni del canone concessorio”.

Per Soc. LA PLAYA di Lemme Lorenzo e C. S.a.s.

“Conclude per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalle Amministrazioni o comunque per il suo rigetto in quanto privo di fondamento, con vittoria di spese del giudizio.”

Per COMUNE DI PESCARA

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni diversa e contraria domanda , eccezione e deduzione disattesa e reietta:

accogliere l'appello e riformare la gravata sentenza n. 347/2016 del Tribunale di L'Aquila, siccome erronea e infondata per le ragioni esposte in narrativa;

per l'effetto respingere la domanda proposta da La Playa sas e accertare e dichiarare che le opere non sono amovibili o di facile rimozione e, comunque, ritenere legittimo il canone concessorio come determinato e richiesto dalla pubblica amministrazione nei provvedimenti impugnati;



in ogni caso riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna tutte le amministrazioni convenute alla eventuale restituzione all'appellata dei canoni concessori versati in esubero e dichiarare sussistente il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pescara in quanto non legittimato a detta restituzione;

dichiarare , inoltre, il difetto di giurisdizione del GO in favore della Commissione Tributaria in ordine alla domanda di restituzione dell'imposta regionale ex l. Regione Abruzzo n. 11/02;

con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre ad oneri accessori (oneri riflessi) come per legge e con condanna alla eventuale refusione di quanto dovesse il Comune di Pescara corrispondere alla parte vittoriosa in primo grado in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata.”

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 347/2016, pubblicata il 11.04.2016 il Tribunale dell'Aquila così decise:

“Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico dott.ssa Daria Lombardi, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia della Regione Abruzzo;
- 2) In accoglimento della domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas, dichiarare che gli impianti dello stabilimento balneare attoreo sono di facile rimozione;
- 3) In accoglimento della domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas, dichiarare l'attrice non è tenuta a corrispondere le maggiorazioni del canone concessorio dall'anno 2007 in relazione al valore delle pertinenze amovibili, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al rimborso delle somme percepite in eccesso;
- 4) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore, che vengono liquidate in complessivi € 4.988,25, di cui € 348,00 per esborsi ed € 4.640,25 per onorario, oltre Iva e Cpa come per legge;
- 5) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto del 13 giugno 2013. “

Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.

Pronunciandosi su ricorso esperito dalla Playa, con sentenza n.661/2009, il Tar Abruzzo, sede di Pescara , si dichiarava carente di giurisdizione in quanto “le opere su beni demaniali si incamerano allo Stato solo a cessazione della concessione e, in ogni caso, la demanialità del bene, operando ope legis l'art. 49 Cod. Nav., preclude qualsivoglia potere discrezionale della p.a., per cui la competenza è del G.O”.



Nel termine concesso di tre mesi dalla suddetta sentenza, con citazione regolarmente notificata alle parti, la società La Playa riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila, che riepilogava la vicenda come appresso.

“Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la Playa sas chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare che gli impianti di cui alla causa riassunta, così come descritti ed indicati nella relazione tecnica di parte acquisita agli atti del giudizio, sono di facile rimozione e che quindi sono in piena proprietà della società attrice; dichiarare che la società attrice non è tenuta a corrispondere all'Amministratore Demaniale e al Comune di Pescara le maggiorazioni del canone per la concessione demaniale determinata annualmente in € 8.423,27 e le ulteriori maggiorazioni di canoni successive, con riferimento al maggior valore di pertinenze che sono rimaste in proprietà della società attrice; dichiarare che le amministrazioni percipienti il maggior canone concessorio sono tenute a rimborsare alla società attrice le somme riscosse per tale causale medio-tempore; condannare i convenuti, in relazione alla soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio”.

L'attrice, in prosecuzione del giudizio incardinato presso il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, definito con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario, riassumeva la controversia dinanzi al Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere l'accertamento della proprietà dei beni amovibili che, pertanto, non potevano essere incamerati al demanio dello Stato. Rappresentava di essere concessionaria di una zona demaniale marittima sul litorale di Pescara, sulla predetta zona svolgeva attività di gestione di un complesso balneare costituito da un manufatto centrale adibito a bar, pizzeria, ristoranti e servizi, cabine spogliatoio, oltre piattaforme scoperte. Con licenza di concessione suppletiva nel 2003, la Regione Abruzzo aveva autorizzato la manutenzione straordinaria ed il restauro del complesso balneare. Gli interventi posti in essere, previsti, autorizzati ed eseguiti in conformità della domanda, non prevedevano la realizzazione di opere inamovibili, in quanto tutte le opere realizzate erano caratterizzate dal presupposto della amovibilità ed approvate dalle autorità competenti. Nonostante ciò, con nota del settembre 2008, l'Agenzia del Demanio, filiale di Pescara, aveva comunicato che sarebbe stato disposto il formale incameramento delle opere oggetto di ampliamento. Veniva, inoltre, anche rideterminato il canone per gli anni 2007 e 2008 con provvedimento del 2 dicembre 2008 per la complessiva somma di € 6.678,01.

L'attrice contestava l'incameramento disposto dall'Amministrazione Demaniale in quanto le opere inerenti lo stabilimento balneare erano tutte di facile rimozione e rispondenti alle licenze e concessioni ottenute. Trattandosi di opere amovibili, le stesse non potevano essere né incamerate né acquisite, in quanto, in base all'art. 49 del Codice della Navigazione, soltanto le opere inamovibili costruite sull'arenile demaniale possono essere acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione. Nel caso di specie, le opere erano amovibili, ed inoltre era ancora vigente la licenza concessoria. Inoltre, l'arbitrario incameramento delle opere aveva anche causato la rideterminazione del canone, con imposizione di una somma annuale aggiuntiva di € 8.423,27 per le pertinenze inamovibili.



Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 21 maggio 2010, si costituiva in giudizio il Comune di Pescara chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:-in via preliminare e pregiudiziale: ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale;-ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque del tutto infondata nel merito, per le ragioni in narrativa espresse, l'opposizione proposta con atto di citazione in riassunzione della società attrice, e conseguentemente respingere l'opposizione e confermare i provvedimenti impugnati;-ritenere e dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande nuove ed i documenti proposti solo nel presente giudizio in riassunzione, in ordine ai quali si dichiara di non accettare il contraddittorio; -in via del tutto subordinata, rideterminare l'importo dovuto dalla parte attrice secondo quanto risulterà di giustizia in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio”.

L'ente locale convenuto eccepiva, in primo luogo, la carenza di competenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Pescara in quanto non risulta applicabile, nel caso di specie, la regola del foro erariale poiché le amministrazioni dello Stato convenute non sono parti necessarie del giudizio, in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso dal Comune di Pescara.

Nel merito, veniva richiesto il rigetto della domanda avanzata in quanto il canone concessorio dovuto dall'attrice per gli anni 2007 e 2008 era stato determinato sulla scorta dei criteri legislativamente previsti dalla finanziaria del 2007. Inoltre, il *quantum* del canone era stato calcolato in base alla superficie risultante dall'atto di concessione. I nuovi canoni concessori per l'anno 2007 erano stati calcolati in via provvisoria, in attesa di successivi chiarimenti sui criteri di applicazione della finanziaria. Successivamente, erano state applicate le corrette tariffe, anche in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio del Demanio.

Per le pertinenze demaniali, dallo stralcio delle planimetrie catastali, erano state individuate sei micro zone catastali di appartenenza, ed erano stati calcolati i valori immobiliari operando la media mensile dei valori di locazione. Per quanto concerne gli stabilimenti balneari, era stata utilizzata la categoria commerciale in quanto gli stessi svolgono attività anche di ristorazione, e non possono essere ricompresi nella tipologia terziaria, tipica degli uffici. Tutti i concessionari erano stati invitati ad individuare esattamente le pertinenze oggetto delle nuove disposizioni, ed a far pervenire dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativa planimetria con le indicazioni richieste. Pertanto, gli stessi concessionari avevano partecipato al conteggio del nuovo canone, anche con richieste di rettificazione e di nuovi conteggi. Proprio sulla base dei vari chiarimenti ricevuti e delle autocertificazioni, l'amministrazione comunale aveva provveduto a calcolare i nuovi canoni demaniali sulla scorta della finanziaria del 2007.

Inoltre, i concessionari erano stati invitati a presentare la richiesta di prosecuzione del rapporto concessorio, in quanto con i nuovi canoni gli stessi avrebbero potuto decidere di non aderire più alla concessione. L'odierna attrice dopo aver pagato integralmente il canone maggiorato richiesto per l'anno 2007, aveva esplicitamente dichiarato di voler proseguire il rapporto fino a tutto il 2013. Inoltre, il calcolo dei canoni, contestato anche per gli anni 2008 e



2009, era stato confermato dall'Agencia del Demanio, pertanto, non vi era stato alcun margine discrezionale nella determinazione degli importi. Veniva, infine, contestata la perizia di parte inerente l'amovibilità delle opere perché presentata per la prima volta nel giudizio riassunto.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25 maggio 2010, si costituivano in giudizio l'Agencia del Demanio, l'Agencia del Demanio-filiale di Pescara, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Pescara chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto. Con conseguente statuizione sulle spese”.

Veniva sostenuta l'infondatezza delle domande proposte in quanto la Capitaneria di Porto, l'Agencia del Demanio, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, la Sardegna e l'Abruzzo ed il Comune di Pescara, a seguito di sopralluoghi sullo stabilimento La Playa, avevano evidenziato delle mutazioni rispetto a quanto previsto nel Testimoniale di Stato. Veniva, inoltre, sostenuto che, con la scadenza del rapporto concessorio, si era determinato, in favore dell'amministrazione, l'effetto costitutivo di acquisizione dei manufatti alle pertinenze del demanio marittimo. Inoltre, l'acquisizione determina l'incameramento tanto delle opere inamovibili quanto delle opere amovibili. Veniva, ancora, sottolineato che l'originale licenza concessoria era scaduta nel 2007, e successivamente rinnovata e confermata nel 2008.

Pertanto, sulla base dell'articolo 49 del codice della navigazione, le opere inamovibili, costruite sulla zona demaniale, dovevano essere acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso anche in quanto il rinnovo dell'originaria concessione integrava una nuova concessione, poiché la scadenza del termine pregresso aveva determinato l'automatica estinzione del rapporto precedente e l'acquisizione *ipso iure* allo scadere della concessione dei manufatti inamovibili. Pertanto, sulla base dell'articolo 49 del Codice della Navigazione e della Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 1962 era stato decretato l'incameramento delle opere di difficile rimozione e anche delle opere di facile rimozione oggetto della concessione. Inoltre, le convenute sostenevano che le opere oggetto di concessione dovevano comunque essere considerate come inamovibili. Veniva poi sottolineata la correttezza del calcolo dei canoni dall'anno 2007, condotti sulla base di un'attività congiunta e collaborativa fra i vari soggetti interessati.

La Regione Abruzzo, nonostante la tempestiva e regolare notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si costituiva nel presente giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.”

Veniva, quindi, espletata CTU sulla natura delle opere mediante la formulazione dei seguenti quesiti.

- 1) valutare se le opere descritte in citazione, innanzitutto, siano o meno conformi ai provvedimenti autorizzatori rilasciati;
- 2) valutare, inoltre, se siano fisse o amovibili;
- 3) infine, rideterminare, alla luce dell'esito di tali accertamenti, l'ammontare del canone da corrispondere;



All'esito il Tribunale decideva come sopra.

La sentenza è stata tempestivamente impugnata sia dal Comune di Pescara, per due motivi, con atto di citazione in appello notificato il 26/06/2016 (R.G. 967/2016), sia da Agenzia del demanio Direzione Generale/ Agenzia del Demanio -Filiale Abruzzo e Molise Sede di Pescara /Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti/ Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Pescara, per quattro motivi, con atto di citazione in appello notificato il 14.06.2016 (R.G. 915/2016).

In entrambi i giudizi si è costituita la società La Playa, resistendo alle impugnazioni.

Non si è costituita la Regione, per cui se ne dichiara la contumacia.

In data 28.03.2017 veniva disposta la riunione del fascicolo R.G. 967/2016 al fascicolo R.G. 915/2016.

All'udienza del 09.3.2022 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

APPELLO PRINCIPALE

Agenzia del demanio Direzione Generale/ Agenzia del Demanio -Filiale Abruzzo e Molise Sede di Pescara /Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti/ Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Pescara.

PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Il Tribunale ha ritenuto quanto segue.

“In via preliminare, va rilevato che nella propria comparsa conclusionale, l’Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eccepivano la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, quantomeno per la parte di domanda inerente la determinazione dei canoni. Sostenevano, infatti, che la controversia concerne l’integrale revisione della quantificazione dei canoni e, pertanto, riguarda aspetti discrezionali dell’agire amministrativo.

L’eccezione non può trovare accoglimento, ma va ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia.

In primo luogo, va rilevato che l’odierno giudizio è stato introdotto a seguito di riassunzione del giudizio già incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara. Invero, nella sentenza numero 661 del 2008, emessa in data 22 ottobre 2009 e depositata in segreteria in data 5 novembre 2009, il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e rimetteva le parti dinanzi al giudice ordinario per la definizione della controversia.

Nel richiamato pronunciamento giurisprudenziale, il giudice amministrativo riteneva che la domanda concernente la rideterminazione dei canoni involge questioni relative semplicemente a *“indennità, canoni, ed altri corrispettivi”* e non riguarda aspetti discrezionali



dell'azione pubblica, ma meri aspetti patrimoniali, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale, nella richiamata pronuncia, rilevava che non era ravvisabile, nel caso di specie, un potere discrezionale affidato alla pubblica amministrazione concedente, che si era limitata ad effettuare una mera misurazione delle varie tipologie di aree ed a moltiplicare tali superfici per i coefficienti ed i parametri fissati dalla legge. Non vi era, pertanto, alcun esercizio di poteri pubblicistici.

Uguale discorso veniva condotto per quanto concerne il diritto soggettivo del singolo concessionario a non vedersi assoggettato al pagamento di un canone maggiore di quello imposto secondo le norme di legge. Anche per quanto concerne la quantificazione delle opere come di facile o di difficile rimozione, con conseguente possibile incameramento delle opere inamovibili al demanio dello stato, veniva predicata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'atto di incameramento ha un valore meramente ricognitivo di un effetto prodotto sulla base della legge. Si tratta, pertanto, di un mero accertamento. Vanno integralmente condivise le determinazioni svolte dal Tribunale Amministrativo Regionale, con conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalle amministrazioni convenute in quanto, nel caso di specie, la risoluzione della controversia non richiede la valutazione di aspetti discrezionali dell'agire amministrativo, ma riguarda semplicemente l'esatta qualificazione delle opere dello stabilimento balneare La Playa quali opere amovibili o inamovibili, e il conseguente calcolo del canone concessorio sulla scorta della quantificazione oggettiva del manufatto dell'attore. Al riguardo, la giurisdizione del Giudice ordinario viene riconosciuta anche in relazione alla previsione legislativa dell'articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo, per il quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti inerenti la concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie che riguardano esclusivamente indennità, canoni, ed altri corrispettivi, che vengono determinati sulla scorta di criteri oggettivi prefissati dalla legge."

Secondo parte appellante, il primo giudice avrebbe dovuto comunque dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quantomeno per la parte attinente alla determinazione dei canoni, per essere la controversia devoluta, in virtù della più recente (a suo dire) giurisprudenza, alla cognizione del giudice amministrativo.

A sostegno di tale assunto, vengono citati gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, secondo i quali (C.d.S. 5289/2013, C.d.S. 7505/2010; C.d.S. 3348/10): "Sussiste la giurisdizione del g.a. per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1 comma 251, l. 27 dicembre 2006 n. 296, trattandosi non di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico - discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità, o meno, delle stesse".

Secondo parte appellante, la decisione del tribunale aquilano sarebbe errata laddove ha ritenuto che il caso sottoposto al suo esame involgesse soltanto l'apprezzamento dell'entità dei canoni e non riguardasse aspetti discrezionali dell'azione pubblica, di talchè la posizione del singolo concessionario aveva la consistenza del diritto soggettivo tutelabile innanzi al



giudice ordinario: dovrebbe conseguirne , quindi, che andava dichiarata la giurisdizione amministrativa, volta che si era in presenza di una contestazione in merito alla qualificazione del rapporto concessorio ed in presenza di integrale revisione del canone concessorio, da effettuare [ex art. 1, comma 251, della legge 27.12.2006, n. 296](#), previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità, o meno, delle stesse.

Sulla medesima eccezione si è pronunciato il tribunale di prime cure che, richiamandosi alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara n. 661/2008, emessa in data 22 ottobre 2009 e depositata in segreteria in data 5 novembre 2009, ha ritenuto di rigettare in toto la stessa non venendo in rilievo, nella fattispecie esaminata, alcun esercizio di poteri pubblicistici, dal momento che l'art.49 cod. della navigazione si applica ope legis, senza alcuna valutazione discrezionale della p.a., mentre il calcolo dei canoni dovuti richiede semplicemente una moltiplicazione delle tali superfici inamovibili per i coefficienti ed i parametri fissati dalla legge, senza margini di giudizio o valutazione.

La appellata società sostiene il rigetto di questo motivo di appello in quanto il disposto dell'art. 37 c.p.c. trova una limitazione nell'ipotesi di traslatio iudicii, dal momento che il G.O. può rilevare di ufficio il difetto di giurisdizione soltanto rimettendo la questione alle Sezioni Unite della Cassazione, di conseguenza con il deposito delle comparse costituzionali nel giudizio di primo grado, si è venuto a formare il giudicato sulla giurisdizione del giudice adito.

Ad avviso della Corte la censura è in ogni caso priva di fondamento e va rigettata.

Nel caso che qui ci interessa, l'impugnazione in materia di difetto di giurisdizione è pienamente ammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 commi 1 e 2 c.p.a. (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), non di meno, il gravame va rigettato, in forza del petitum sostanziale del presente giudizio. Invero, nella lunga ed accidentata quaestio del riparto giurisdizionale tra g.o e g.a. e, ai fini di allineare la tutela giurisdizionale ai canoni dell'Unione Europea, che non conosce la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, il legislatore e la prevalente giurisprudenza si sono orientati verso il c.d. "riparto di giurisdizione per blocchi di materia", attribuendo la cognizione al g.a., oppure al g.o, a seconda della materia oggetto del giudizio e, tendenzialmente, senza distinguere tra tutela di diritti o interessi legittimi.

Per grandi linee, è possibile affermare che, attualmente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il petitum sostanziale della domanda concerna un diritto soggettivo e prescinda dall'impugnazione di atti o provvedimenti emessi dalla p.a. in forza della discrezionalità cosiddetta amministrativa e/o tecnica, ovvero, quando la valutazione che la p.a. sia chiamata a compiere sia strettamente connessa all'applicazione pedissequa di una legge.

"La giurisdizione deve, dunque, essere determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della



causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (ex multis, Cass. S.U. 2 ottobre 2019, n. 24609).

Orbene, il petitum sostanziale dell'appellata società La Playa mirava ad ottenere:

-la dichiarazione di totale amovibilità delle strutture presenti in loco, con preclusione dell'operatività, nel caso specifico, dell'art.49 cod.nav.;

-la restituzione della somma dei canoni pagati in eccesso.

Si trattava, quindi, di azione contro l'incameramento, come tale diretta a ottenere il riconoscimento di proprietà da parte del concessionario per ragioni estranee al rapporto concessorio e sulla base di accertamenti che prescindevano da discrezionalità amministrativa, sicché la giurisdizione esclusiva invocata anche in appello dalle Amministrazioni appellanti in materia di concessioni di beni pubblici non poteva estendersi a fattispecie coinvolgente, in pratica, la sola possibilità di rimozione delle strutture, idonea ad escludere l'accessione gratuita in favore dello Stato e, quindi, l'accertamento della proprietà in favore del privato concessionario.

Nessun ambito di discrezionalità era identificabile in capo alle amministrazioni appellanti, dal momento che, una volta chiarito, con l'ausilio di un esperto, tramite CTU, ed in puntuale applicazione dell'art.49 cod. nav., se le strutture presenti nello stabilimento fossero amovibili o meno, i canoni andavano restituiti ovvero confermati.

Ritiene, pertanto, questo collegio di rigettare la censura e dichiarare correttamente incardinato il giudizio dinnanzi al giudice ordinario.

SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO PER INSUSSISTENZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI GIURIDICO - FATTUALI. ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME E DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI. ULTRAPETIZIONE.

Col secondo motivo di appello viene censurato il merito dell'intera motivazione di primo grado, ossia la seguente.

"Passando al merito della controversia, può essere accolta la domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas per i motivi di seguito esposti.

Invero, è risultata comprovata, all'esito del presente giudizio, la natura amovibile delle opere inerenti lo stabilimento balneare attore, nonché la corrispondenza delle stesse ai titoli abilitativi previsti dalla legge.

In particolare, l'attore lamentava l'illegittimità delle determinazioni dell'Agenzia del Demanio con le quali era stata disposta, ai sensi dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, l'acquisizione delle opere non amovibili. Sosteneva, infatti, che le opere dello stabilimento balneare erano da considerarsi amovibili, di conseguenza non poteva essere applicata la disposizione del citato articolo 49, sulla scorta del quale: "salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del



bene demaniale nel pristino stato"Il consulente tecnico d'ufficio, con ragionamento logico ed immune da censure, e, pertanto, pienamente condivisibile, aveva dapprima riscontrato che vi erano state varie richieste di autorizzazione da parte del titolare dello stabilimento balneare, tutte accettate favorevolmente dagli enti proposti per quanto concerne le modifiche effettuate, nel corso degli anni, proprio nel predetto stabilimento balneare. Alcune opere ed interventi, nonostante autorizzati, non erano poi stati effettivamente realizzati in quanto la zona nella quale si trova lo stabilimento balneare "risulta fortemente interessata da copiose mareggiate che con il passare del tempo tendono ad inficiare le parti strutturali dell'edificio". Il consulente, in relazione al primo quesito posto, inerente la valutazione della conformità o meno delle opere dello stabilimento balneare ai provvedimenti autorizzatori riferiva che "le opere realizzate presso lo stabilimento La Playa risultano tutte autorizzate e conformi ai provvedimenti autorizzatori rilasciati". Pertanto, non vi è dubbio che le opere realizzate fossero pienamente lecite e, pertanto, debbono essere rigettate le censure avanzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Capitaneria di Porto di Pescara, e dall'Agenzia del Demanio in merito all'abusività della costruzione. Invero, abusività e la non corrispondenza delle opere realizzate, sebbene predicata dalle convenute e riscontrata a seguito di sopralluoghi dell'Agenzia del Demanio, non è stata accertata a seguito di verifica peritale in quanto il consulente ha ritenuto pienamente legittime e rispondenti ai titoli abilitativi ottenuti le opere dello stabilimento La Playa. Invero, risultano anche prodotte in atti dall'attrice le autorizzazioni inerenti gli interventi di restauro e risanamento dello stabilimento balneare a causa dei danneggiamenti effettuati da mareggiate ed alluvioni.

Le predette attività di ripristino erano state autorizzate dal Comune di Pescara.

Parimenti, non possono essere accolte le eccezioni inerenti la scadenza della concessione demaniale in data 31 dicembre 2007, con conseguente acquisizione delle opere inamovibili al demanio dello stato. Invero, la concessione demaniale aveva originaria scadenza al 31 dicembre 2007, ed era stata automaticamente rinnovata, ai sensi dell'articolo 10 della legge 88 del 2001, per sei anni, con validità fino al 31 dicembre 2013, come emerge proprio dal rinnovo di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative del 21 luglio 2008, nel quale si dà esplicitamente atto che la concessione demaniale marittima viene automaticamente rinnovata per sei anni (cfr. doc. all. 10 documentazione prodotta dall'attore presso il Tar).

Va, inoltre, rilevato che, nel periodo di validità della predetta concessione, l'art. 1, comma 18 della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ha previsto che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali con finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 194 del 30.12.09, e con scadenza entro il 31.12.15, erano prorogate fino a tale data.

Inoltre, la successiva legge 221 del 2012, all'art. 34 duodecies, ha determinato la modifica dell'art. 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010 con ulteriore previsione di scadenza delle predette concessioni demaniali al 31.12.2020.

Pertanto, non possono essere accolte le eccezioni delle amministrazioni convenute in merito all'incameramento del manufatto per scadenza della concessione. Tra l'altro, ai sensi



dell'articolo 49 del codice della navigazione, l'incameramento avviene soltanto per quelle opere non amovibili. Al contrario, nel corso del giudizio, è risultato comprovato che le opere inerenti lo stabilimento balneare La Playa devono essere considerate come amovibili e, pertanto, deve essere escluso l'incameramento ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione. La predetta circostanza è risultata comprovata a seguito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio. Invero, il consulente tecnico d'ufficio, con ragionamento pienamente condivisibile, ha concluso che "ogni elemento della costruzione può essere facilmente smontato e rimontato con estrema facilità in altro luogo, infatti le lastre di solaio sono dotate di fresature all'estradosso in corrispondenza degli appoggi per consentire la connessione con le altre parti strutturali [...]. Ogni elemento strutturale: plinti, pilastri gettati in opera, travi prefabbricate e lastre di solaio sono facilmente trasportabili e rimontabili. La piattaforma in cemento su cui poggia la pavimentazione con pilastri in legno che sorreggono la copertura, come prevede la circolare n. 97 del 12 novembre 1966 è da ritenere amovibile. La copertura della piattaforma è sorretta da pilastri di legno su cui si incastrano le travi che sorreggono il tavolame, tutti elementi di facile rimozione e rimontaggio. [...] Il deposito magazzino è realizzato tutto con materiali leggeri prefabbricati facilmente smontabili. Le cabine come previsto dalle circolari sono tutte da considerarsi di facile rimozione.

In base a quanto rilevato e successivamente esposto si ritiene che le opere costituenti lo stabilimento balneare La Playa sono completamente amovibili".

Pertanto, sulla scorta delle determinazioni del CTU inerenti il carattere amovibile delle opere, appare illegittimo l'incameramento delle stesse ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione. Le predette determinazioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni alla CTU avanzate dal CTP dell'Agenzia del Demanio. Il CTU ribadiva l'amovibilità del manufatto in quanto "I pilastri gettati in opera, una volta scollegati dalla trave prefabbricata, possono essere spostati, insieme al punto e posizionato in altro luogo. Il getto in opera per la saturazione dei giunti rappresenta un elemento secondario di completamento dell'opera e non può rappresentare un elemento determinante ai fini dell'amovibilità del manufatto".

Dall'accertamento del carattere amovibile delle opere dello stabilimento balneare consegue la necessità, per le amministrazioni convenute, di rideterminare correttamente i canoni concessori a partire dall'anno 2007 in ragione della corretta qualificazione delle varie parti dello stabilimento balneare stesso, con conseguente onere per le amministrazioni convenute di rifondere i maggiori canoni illegittimamente percepiti dal 2007."

Con il secondo motivo di appello viene dedotto che "il primo giudice ha recepito acriticamente le errate risultanze della CTU che hanno finito con il riverberarsi nella decisione finale, errata sia sotto il profilo fattuale che giuridico".

Secondo le amministrazioni appellanti, il Testimoniale di stato del 06/09/1983 n. 1377 (All. 8155871_testimonialedi stato - fascicolo di parte appellante), nonché la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 1345/88, fungono da presupposto ai sopralluoghi eseguiti nel maggio 2008 per l'"aggiornamento della consistenza" delle opere erette presso lo stabilimento balneare, con la conseguenza che, su tali strutture inamovibili, nessuna impugnazione poteva



essere proposta: "in forza del principio del "ne bis in idem" oggi non può essere rimesso in discussione l'incameramento dell'immobile effettuato nel 1983, stante il passaggio in giudicato della sentenza che ha acclarato definitivamente l'appartenenza al Demanio pubblico marittimo delle opere erette presso la concessione in argomento".

Dal testimoniale di stato emergerebbe inconfutabilmente che la superficie iniziale incamerata al Demanio Pubblico, è di complessivi mq. 286 e su di essa nessuna contestazione potrebbe operare.

I titoli concessori acquisiti agli atti confermerebbero la circostanza che lo stabilimento si compone di una superficie del manufatto principale destinato a ristorante –bar - pizzeria e servizi di mq. 263 (rif. concessione n. 536/02 e suppletiva n. 45/03 rilasciate dalla Regione Abruzzo, all. 9 e 10 del fascicolo di primo grado), acquisita al demanio, ampliata di mq. 50 rispetto a quella indicata nel Testimoniale di stato del 1982.

Orbene, il CTU avrebbe dovuto limitare la propria attività peritale a quei 50 mq. suppletivi, non già occuparsi anche di parti strutturali ormai pacificamente acquisite allo Stato.

A sostegno di questa tesi, le amministrazioni appellanti allegano al fascicolo la "storia delle concessioni edilizie più importanti e più risalenti nel tempo", nonché dei pareri rilasciati, così da sostenere la erroneità delle conclusioni cui sarebbe addivenuto il CTU; invero, una attenta analisi dei documenti prodotti porterebbe a sostenere delle due l'una:

-o nel dichiarare che "l'attuale corpo principale non coincide minimamente con l'edificio riportato nell'unico testimoniale datato 1983 e che nella ristrutturazione avvenuta tra il 1988 ed il 1992, si realizza una nuova struttura con fondazioni a punti isolati che non ricalcano il perimetro della precedente costruzione (...) ed in tale evenienza il CTU è incorso in errore, tanto più che nella concessione edilizia citata non si fa affatto menzione alla "ricostruzione di una struttura nuova ed autonoma", con la conseguenza che avrebbe risposto in modo erroneo, secondo un suo personale convincimento ovvero per mere presunzioni, non supportate da documentazione tecnica ed amministrativa depositata agli atti;

-oppure, se quanto afferma il CTU corrisponde allo stato dei fatti (e dei luoghi), allora la realizzazione di tali lavori (di demolizione e ricostruzione del manufatto) sarebbe avvenuta in totale difformità rispetto alla C.E. 245/92 (e prima ancora rispetto alla C.E. 328/88), che, invece, autorizzerebbe lavori di "ampliamento ed adeguamento" dell'esistente, con il precipitato che la risposta del CTU al primo quesito posto dal G.O. è formalmente ed in fatto errata, essendo la perizia depositata sfornita delle ulteriori autorizzazioni(demaniale ed edilizia) a supporto della tesi della demolizione e successiva ricostruzione.

Viene chiesto pertanto che , in riforma dell'impugnata sentenza, per il principio del ne bis in idem, oggetto del giudizio possono essere solo i manufatti indicati nell'aggiornamento della consistenza delle opere erette presso lo stabilimento balneare e precisamente il formale incameramento delle opere oggetto di ampliamento presso la concessione, a seguito degli esiti del sopralluogo congiunto del 13.5.2008.



Tali ultime opere devono considerarsi anch'esse inamovibili. I rilevamenti fotografici allegati alla relazione del CTU mostrano pilastri in c.a. postati in opera con sovrastanti travi di collegamento, anch'esse in c.a. ed ancorate ai primi, e sui quali poggia il solaio di copertura.

Partendo da queste osservazioni, parte appellante sostiene che "tutte le citate concessioni riguardavano l'ampliamento e l'adeguamento di un manufatto esistente e già incamerato al demanio marittimo. In nessuna di esse si prevedeva la demolizione e ricostruzione dello stabilimento balneare per cui è causa, ovvero il suo totale smantellamento".

Peraltro, la pronuncia del Tribunale di L'Aquila sarebbe chiaramente affetta dal vizio di ultra-petizione, avendo statuito ben al di là della domanda avanzata dall'appellante nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto le sole opere di ampliamento quali descritte nel sopralluogo congiunto del 6.2.2008 e del 13.5.2008.

Secondo la società appellata, invece, non può prescindere, nel presente giudizio, dal sottolineare la circostanza che lo stabilimento balneare La Playa "si trova a sud rispetto al fiume Pescara e quindi, nel tratto di spiaggia che ha subito fortissime erosioni a seguito della modificazione delle correnti marine determinata dalla realizzazione della diga foranea antistante il porto di Pescara. Il predetto stabilimento avrebbe, pertanto, subito ripetuti danneggiamenti per le mareggiate ed il concessionario si è visto costretto a realizzare una struttura totalmente amovibile che gli avrebbe consentito un'agevole sostituzione delle parti danneggiate nel caso di future mareggiate.

L'esistenza o la mancata predisposizione del Testimoniale di Stato esula, ad avviso di questa Corte, dalla materia del contendere, per cui le lunghe dissertazioni svolte al riguardo da parte appellante sono inconferenti.

Al riguardo si evidenzia che nella CTU redatta dall'Ing. Paro, dopo una precisa elencazione di documenti e licenze concessorie, reperite anche attraverso ricerche presso il Comune di Pescara, la Capitaneria di Porto e tra i carteggi nella disponibilità del Consulente del Demanio, Geom. Luigi Lucci, si precisa come:

"nel corso degli anni la struttura originaria subisce diverse modificazioni, tutte precedentemente autorizzate dagli organi competenti.

Nell'anno 1982 viene rinnovata la concessione annuale e, nello stesso anno, viene redatto il testimoniale di stato che risulta agli atti (NB: mai contestato da alcuno).

Nel titolo concessorio rilasciato dalla Regione Abruzzo, della durata di mesi 72, non figurano immobili di proprietà dello Stato.

Si rileva la presenza di innumerevoli richieste di autorizzazione da parte della Ditta Lemme e tutte risultano accettate favorevolmente dagli enti preposti che hanno rilasciato gli atti autorizzatori alla realizzazione delle opere.

Sono presenti, presso gli archivi degli Enti consultati, diverse richieste autorizzate e successivamente non realizzate o modificate a seguito delle condizioni oggettive che si



manifestavano anche piccole modifiche degli interventi effettuati negli anni sono sempre state denunciate e sempre si è ottenuta la relativa autorizzazione”.

Presso la Capitaneria di porto di Pescara l'Ing. Paro riferisce di aver visionato un progetto approvato, ma mai realizzato, proprio perché “la zona, risulta fortemente interessata da forti mareggiate che con il passare del tempo, tendono ad inficiare le parti strutturali dell'edificio” (Allegato 9 fascicolo di primo grado).

Si legge ancora in CTU che “Quanto appena descritto rappresenta il motivo della scelta di realizzare strutture leggere prefabbricate.

Allo stato attuale, non esiste una norma di legge o regolamentare che definisce le caratteristiche tecniche per definire un'opera di facile o difficile rimozione.

L'attuale corpo principale non coincide minimamente con l'edificio riportato nell'unico testimoniale datato 1983.

Infatti, nella ristrutturazione avvenuta tra il 1988 ed il 1992, si realizza una nuova struttura con fondazioni a plinti isolati che non ricalcano il perimetro della precedente costruzione, pilastri gettati in opera, collegati tra loro da travi prefabbricate, solai di copertura prefabbricati in lastre alveolari Spiroll e tamponature di tipo leggero.

Ogni elemento della costruzione può essere facilmente smontato e rimontato con estrema facilità in altro luogo, infatti, le lastre di solaio sono dotate di fresature all'estradosso in corrispondenza degli appoggi per consentire la connessione con le altre parti strutturali.

Le strutture esistenti al 1982 sono state completamente smantellate a causa dei continui fenomeni di erosione e con la variante n. 245/92 (Allegato 8155862_C.E. 245-92 com. pescara fascicolo parte appellante) si è realizzata una struttura nuova.

Dal 1992, non esistendo più l'edificio descritto nel testimoniale e quindi la proprietà del Demanio, sarebbe stato necessario procedere alla stesura di un nuovo testimoniale con relativo verbale di consistenza delle opere.

Secondo il parere dello scrivente, in base a quanto rilevato e sopra riportato, le opere attualmente facenti parte dello stabilimento balneare La Playa di Pescara, non rientrano nelle tipologie A, B ed E della Circolare n. 120”.

Il CTU conclude pertanto affermando che:

- 1) le opere realizzate presso lo stabilimento La Playa risultano tutte autorizzate e conformi ai provvedimenti;
- 2) le opere presenti presso lo stabilimento La Playa di Pescara sono da considerarsi amovibili;

Di parere esattamente opposto era il consulente del demanio, Geom. Luigi Lucci, secondo cui le strutture presenti sullo stabilimento balneare de quo presentavano ampie parti inamovibili e, per ciò stesso, dovevano ritenersi acquisite allo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav., il che costituisce unico vero oggetto del giudizio, dato che parte appellante le ha riproposte nel motivo in esame.



Il Giudice di prime cure ha comunque aderito alle risultanze della CTU, statuendo che le opere realizzate sono lecite e realizzate tutte previa autorizzazione del Comune di Pescara, in seguito ai danneggiamenti causati da mareggiate e alluvioni, peraltro dopo che l'ausiliario aveva adeguatamente confutato le osservazioni di parte col confermare l'amovibilità del manufatto in quanto "I pilastri gettati in opera, una volta scollegati dalla trave prefabbricata, possono essere spostati, insieme al punto e posizionato in altro luogo. Il getto in opera per la saturazione dei giunti rappresenta un elemento secondario di completamento dell'opera e non può rappresentare un elemento determinante ai fini dell'amovibilità del manufatto".

Questo collegio giudicante ritiene di aderire alle condivisibili motivazioni del Tribunale di L'Aquila, a propria volta fondate sulla CTU, con il conseguente rigetto di questo secondo motivo di appello, dal momento che è incontrovertibile la circostanza che l'ubicazione dello stabilimento balneare La Playa espone lo stesso ad intemperie, che, con ogni ragionevole e concreta certezza, hanno, soprattutto nell'ultimo decennio, a causa della recrudescenza di episodi legati al cambiamento climatico globale, modificato e stravolto lo stato dei luoghi, costringendo i concessionari ad investire su manufatti facilmente sostituibili ed amovibili, stanti le caratteristiche riscontrate in CTU, per vero non seriamente contestate.

Per i motivi appena enunciati, da estendersi al primo motivo di appello del Comune di Pescara, appellante del procedimento RG 967/2016, riunito al presente, consegue il rigetto del motivo in parte qua.

Circa il vizio di ultrapetizione della pronuncia del Tribunale di L'Aquila, le amministrazioni appellanti sostengono che la sentenza impugnata "è chiaramente affetta dal vizio di ultrapetizione, avendo statuito ben al di là della domanda avanzata dall'appellante nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto le sole opere di ampliamento quali descritte nel sopralluogo congiunto del 6.2.2008 e del 13.5.2008" e che, in realtà, la società La Playa aveva impugnato dinnanzi al TAR la nota 19 settembre 2008 n.11433 con cui l'Agenzia del Demanio Filiale di Pescara comunicava, ai sensi dell'art.49 cod. nav. il formale incameramento delle opere ampliate e qualificate inamovibili ed a destinazione commerciale, nonché ogni atto e provvedimento connesso presupposto e consequenziale concernente il formale incameramento (All. 8 fascicolo di primo grado).

Si può solo rilevare che, successivamente ed in sede di riassunzione, l'odierna appellata ha semplicemente rivendicato, dinanzi al Tribunale competente, che, appurato con CTU che non sussistessero i presupposti per l'incameramento, non andassero corrisposti i connessi aumenti di canone, ciò senza chiedere l'annullamento di atto alcuno.

Su tale richiesta e solo su di essa si è puntualmente pronunciato il giudice adito in primo grado, per cui, non si configura alcun vizio di ultrapetizione, anzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., sembra essersi correttamente realizzata la condizione contenuta nel brocardo "da mihi factum dabo tibi jus".

Il collegio rigetta, pertanto, l'intero motivo di gravame.

TERZO MOTIVO D'APPELLO: ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO PER INSUSSISTENZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI GIURIDICO - FATTUALI. ERRONEA



INDIVIDUAZIONE DELLE NORME E DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN PUNTO DI SCADENZA DEGLI ATTI CONCESSORI.

Secondo parte appellante, la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 347/2016 deve essere riformata, dichiarandosi la scadenza della concessione per cui è causa alla data del 31.12.2007, scadenza cui è seguito l'incameramento allo Stato delle opere inamovibili realizzate dalla soc. La PLAYA di Lemme Lorenzo & C.

Parte appellante richiede alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado le seguenti modifiche: "Atteso che, tanto la concessione n. 536/2002, quanto la concessione 45/03, allora in capo alla ditta LA PLAYA di Lemme Sandro & C. s.a.s. risultano scadute in data 31.12.2007, a quella data tutte le opere inamovibili, costituenti ampliamento dell'originario manufatto già incamerato allo stato con il testimoniale del 1982, sono state incamerate ipso jure dal demanio dello Stato. All'atto del subingresso nella concessione della Ditta LA PLAYA di Lemme Lorenzo s.a.s., tali opere erano già state acquisite al demanio pubblico ex art. 49 cod. nav."

Atteso quanto affermato circa la totale amovibilità delle strutture presenti sullo stabilimento balneare, emersa dalla CTU di primo grado, questo motivo di appello viene assorbito dal primo.

In ogni caso, inamovibilità o meno, si rileva che la concessione demaniale marittima di cui alla concessione suppletiva 45/03 del 18.4.2003 aveva scadenza alla data del 31.12.2007, ma ha beneficiato del rinnovo automatico di cui all'art. 10 della L. 16.3.2001 n. 88 per ulteriori sei anni.

Tale disposizione (come fondatamente allegato da parte appellata), ha sostituito l'art. 2 del D.L. 5.10.1993 n. 400, convertito con modificazione in L. 4.12.1993 n. 464, ed ha previsto un rinnovo automatico *ope legis* della concessione demaniale marittima, per cui la licenza n. 75 del 21.7.2008 ha avuto soltanto contenuto dichiarativo della già intervenuta rinnovazione automatica a seguito del mancato esercizio, da parte dell'Amministrazione, della facoltà di revoca previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione.

In ogni caso (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, n. 6043/2019) troverebbe applicazione il seguente principio: "il principio dell'accessione gratuita, fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti, dovrebbe ritenersi riferita all'effettiva cessazione e non alla mera scadenza del rapporto concessorio, in relazione all'esigenza di assicurare che le opere "non amovibili", destinate a restare sul territorio o ad essere rimosse con inevitabile distruzione, siano nella piena disponibilità dell'ente proprietario dell'area, ai fini di una sua corretta gestione per prevalenti finalità d'interesse pubblico, esigenza che peraltro non risulta ancora attuale quando il titolo concessorio, anziché andare in scadenza o essere anzitempo revocato per l'utilizzo improprio dell'area, sia al contrario rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data naturale di scadenza della concessione".

Ne discende come l'incameramento di cui al citato art. 49 Cod. Nav. non può trovare applicazione quando la concessione ha beneficiato del rinnovo automatico in forza di legge e



ciò perché, a prescindere dal "*nomen iuris*", si tratta comunque di proroga dell'originario rapporto senza soluzione di continuità: il motivo, va, pertanto respinto.

Si aggiunga, ad abundantiam, che in concreto la legge ha anche stabilito una proroga : nel periodo di validità della predetta concessione, l'art. 1, comma 18 della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ha previsto che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali con finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 194 del 30.12.09, e con scadenza entro il 31.12.15, erano prorogate fino a tale data.

Inoltre, la successiva legge 221 del 2012, all'art. 34 duodecies, ha determinato la modifica dell'art. 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010 con ulteriore previsione di scadenza delle predette concessioni demaniali al 31.12.2020.

QUARTO MOTIVO D'APPELLO: ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO PER INSUSSISTENZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI GIURIDICO - FATTUALI. ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME E DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN PUNTO DI DETERMINAZIONE DEI CANONI.

Le appellanti contestano la sentenza laddove si è deciso quanto segue.

“ Dall'accertamento del carattere amovibile delle opere dello stabilimento balneare consegue la necessità, per le amministrazioni convenute, di rideterminare correttamente i canoni concessori a partire dall'anno 2007 in ragione della corretta qualificazione delle varie parti dello stabilimento balneare stesso, con conseguente onere per le amministrazioni convenute di rifondere i maggiori canoni illegittimamente percepiti dal 2007.”

Tanto con l'asserire che il Tribunale sarebbe stato fuorviato dall'erroneità della CTU, in quanto in essa nella determinazione del canone demaniale marittimo dovuto si è utilizzata quale base di calcolo la scheda fornita dal Comune di Pescara relativa alle superfici dell'anno 2012, ma, anche a voler aderire alle tesi del CTU, ugualmente lo stesso calcolo delle superfici sarebbe scorretto poiché si considera come "aree scoperte" sia la superficie di mq. 263 del terrazzo solarium (che per espressa disposizione, se praticabile, deve essere conteggiata ai fini del canone con il parametro della superficie coperta), sia la superficie del deposito interrato di mq. 128”.

Le appellanti, per dette ragioni, chiedono che la sentenza del Tribunale vada totalmente riformata, dichiarandosi la correttezza dei canoni quali determinati da esse amministrazioni convenute in primo grado e l'obbligo dell'appellata società La Playa di corrispondere le maggiorazioni del canone concessorio.

La Corte rileva che la gravata sentenza non indica cifre , ma si limita ad obbligare le amministrazioni a rifondere i maggiori canoni introitati, questione chiaramente attinente alla mera esecuzione della sentenza di primo grado, né in appello si indicano somme sulle quali poter deliberare e decidere, sicché il motivo è inammissibile.



APPELLO PRINCIPALE DEL COMUNE DI PESCARA

PRIMO MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO; TRAVISAMENTO DEI FATTI; ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME; ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, COMUNQUE, ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E DOCUMENTALI CIRCA LA RITENUTA FACILE AMOVIBILITA' DELLE STRUTTURE PERTINENZIALI PRESENTI NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DELLA PARTE APPELLATA.

Con il primo motivo di appello il Comune di Pescara ha anch'esso contestato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui gli impianti dello stabilimento balneare sono stati ritenuti di facile rimozione, ciò col dedurre che la verifica di amovibilità delle strutture è stata condotta su tutte le opere insistenti sull'area in concessione, comprese quelle formalmente incamerate dallo Stato nel 1982, mentre avrebbe dovuto limitarsi alle sole nuove opere realizzate in ampliamento, come del resto indicate dalla stessa parte appellata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Secondo l'appellante in virtù del formale incameramento del 1982, la superficie iniziale acquisita dallo Stato a mente dell'art. 49 cod. nav. è pari a mq. 286, e non può ritenersi plausibile, sotto il profilo tecnico-edilizio ed amministrativo, che a seguito di interventi successivi al 1982 di ristrutturazione ed ampliamenti, la situazione dello stabilimento balneare sia modificata così radicalmente al punto da far assumere, alle relative strutture, la connotazione di precarietà e di facile amovibilità rilevante ai fini della rideterminazione del canone concessorio, come ritenuto dal CTU.

Il concessionario, secondo il Comune, aveva evidenziato che con la variante edilizia n. 245/92 è stato autorizzato un intervento per realizzare una struttura autonoma rispetto al vecchio piano di fondazione, definita completamente amovibile per limitare i danni da erosione per effetto delle mareggiate, ma non è stato considerato che tale intervento, definito come "amovibile", non ha comportato una diversa qualificazione dell'opera, come verificato in fase di obbligatorio parere preventivo dal Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona con nota prot. n. 5262 del 28.06.1991, che aveva qualificato i medesimi interventi di difficile rimozione.

Il motivo va respinto per le stesse motivazioni di rigetto del secondo motivo di appello di Agenzia del Demanio Direzione Generale/ Agenzia del Demanio -Filiale Abruzzo e Molise Sede di Pescara /Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Capitaneria di Porto- Direzione Marittima di Pescara, peraltro rilevandosi che in esso non sono contenute specifiche e concrete contestazioni alle valutazioni della CTU, non superabili mediante il richiamo a pregresso e risalente parere del Genio Civile.

SECONDO MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PERCHE' ASSUNTA ULTRAPETITA, IN VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C. ERRONEITA' E CONTRADDITTORIA E CONTRADDITTORIA DELLA SENTENZA NEL PUNTO IN CUI NON ACCOGLIE LA SOLLEVATA ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE DI PESCARA E DISPONE LA SUA CONDANNA, UNITAMENTE ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI



CONVENUTE, AL RIMBORSO DELLE SOMME PERCEPITE IN ECCESSO, VIOLAZIONE DI LEGGE; ERRONEA VALUTAZIONE DELLA I. n. 141/97; TRAVISAMENTO; ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE FATTUALI ED ISTRUTTORIE.

La appellata sentenza di prime cure, come visto, ha disposto che “ In accoglimento della domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas, dichiara che l'attrice non è tenuta a corrispondere le maggiorazioni del canone concessorio dell'anno 2007 in relazione al valore delle pertinenze amovibili, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al rimborso delle somme percepite in eccesso”.

Il Comune di Pescara contesta la propria legittimazione passiva sul presupposto che la sentenza impugnata parla di “somme percepite in eccesso”, tuttavia, di fatto, esso Comune di Pescara non ha mai percepito alcuna somma e ciò, non per sua autonoma decisione, ma perché così è previsto dalla normativa vigente, dal momento che per “erario”, cui i canoni vanno versati, si intende “finanze dello Stato”, distinte da sempre dalle casse di altri enti e, men che meno, degli enti locali.

Il Comune di Pescara ribadisce che rientra nella sua competenza effettuare i calcoli e fare gli ordini di pagamento in favore dello Stato, in qualità di mero gestore del demanio marittimo, secondo subdelega della Regione Abruzzo, cui spetta una percentuale sul canone introitato con pagamento attraverso modello ministeriale F23, codice tributo 842/T, in materia di canoni del demanio marittimo.

Il Comune di Pescara, sul presupposto che è “fatto pacifico ed incontestabile di non aver mai riscosso o percepito” alcunchè, insiste per la propria esclusione dal rimborso, in quanto carente di legittimazione passiva.

Appare evidente che il Comune non abbia obblighi di rimborso, per cui la condanna delle “amministrazioni convenute” pronunciata in primo grado non può che essere intesa come rivolta alle altre Amministrazioni appellanti, che dovranno restituire quanto indebitamente percepito, quindi non al Comune di Pescara, che non aveva introitato le somme, ma che in ogni caso deve attivarsi per quanto di sua competenza al fine di concorrere alla rettifica delle somme in precedenza liquidate per maggiori canoni al fine di determinare l'importo del rimborso: il motivo, quindi, per come proposto appare irrilevante ed infondato.

Per quanto sinora ritenuto, quindi, entrambi gli appelli vanno respinti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

Spese del grado secondo soccombenza, liquidate come sotto in base al valore indeterminabile, per cui verrà considerato lo scaglione pari ad € 26.000,00, assente la fase istruttoria, con aumento del compenso nella misura del 20% data la presenza di due controparti e la riunione delle cause.



P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AGENZIA DEL DEMANIO - AGENZIA DEL DEMANIO -FILIALE ABRUZZO e MOLISE SEDE DI PESCARA - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO – DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA e su quello proposto dal COMUNE DI PESCARA nei confronti della Soc. LA PLAYA di Lemme Lorenzo e C. S.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 347/2016, pubblicata l' 11.04.2016 così provvede:

rigetta entrambi gli appelli e conferma la gravata sentenza;

condanna la parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4532,24 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.4.2022.

Il Consigliere relatore/estensore
Alberto Iachini Bellisarii

Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio

